

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3519

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TRANO

Disposizioni concernenti la compensazione delle variazioni di prezzo dei prodotti energetici usati come carburanti o combustibili per riscaldamento attraverso la modulazione delle aliquote di accisa

Presentata il 17 marzo 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende introdurre una compensazione dei costi sostenuti dai cittadini per l'acquisto dei principali prodotti energetici. La disposizione ha il fine di mitigare gli effetti delle variazioni di prezzo registrate negli ultimi mesi compensando le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle oscillazioni in aumento del prezzo dei prodotti energetici nel mercato internazionale. Si tratta, in particolare, di una misura destinata ad aiutare i consumatori italiani che hanno subito un incremento sproporzionato dei prezzi dei prodotti energetici.

La presente proposta di legge è costituita da un articolo unico, suddiviso in due commi.

Il comma 1 dispone la rimodulazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti e come combustibili per riscaldamento al fine di compensare gli incrementi dei prezzi dei prodotti energetici medesimi che hanno determinato un extraggettito dell'imposta sul valore aggiunto derivante dalla vendita a prezzo maggiorato dei combustibili stessi.

Il comma 2 sancisce la non onerosità delle disposizioni introdotte dalla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini della tutela dei consumatori, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti o combustibili per riscaldamento per usi civili previste dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rimodulate al fine di compensare le variazioni del gettito dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dall'andamento del prezzo, in euro, dei medesimi prodotti energetici. Le variazioni delle aliquote di accisa devono essere stabilite nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di livelli minimi di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

2. Dall'attuazione del decreto di cui al comma 1 non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

